altro. Come abbiamo adoperate le due denominazioni nell'articolo 182, così è logico che lo stesso si faccia in questo articolo. Propongo adunque che al numero terzo si dica:

« Gl'imputati dei crimini di ribellione, o resistenza, o di violenza. »

Raccomando alla Camera l'adozione di questo articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 206:

« Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, e le altre persone sospette menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell'articolo 182;

« 2° Le persone colte nell'atto di commettere un crimine;

« 3° Gli imputati dei crimini di ribellione, di resistenza o violenza contro i depositari dell'autorità pubblica, agenti della forza pubblica o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

Metto ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

All'articolo 207 si propone di sopprimere le parole: « salvo il disposto del secondo alinea dell'articolo 205. »

Metto ai voti questa proposta soppressiva.

(È approvata.)

« Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'articolo 205.

« Non si può fare luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa. »

La Commissione propone un'aggiunta, che è la seguente: « salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto quest'aggiunta.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) C'è anche l'aggiunta delle parole *per crimine.*

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere, dopo la parola *accusa,* le parole *per crimine.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto quest'aggiunta, come l'altra che è stata testè letta.

PRESIDENTE. Adunque il secondo comma dell'articolo 208 rimarrebbe emendato così:

« Non si può fare luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine, salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione. »

Metto ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'articolo 448. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di concerto colla Commissione ho l'onore di proporre che sieno soppresse le parole: « al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta. »

Questa soppressione è motivata da ciò che essendosi escluso interamente nella materia correzionale il mandato di cattura, non può più in questa materia aver luogo la domanda di ammissione alla libertà provvisoria, nè il tribunale per conseguenza potrebbe essere più chiamato ad occuparsene.

Diventano quindi superflue le parole che ho lette, e che si trovano nell'attuale articolo corrispondente del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che si sopprimano da quest'articolo le parole: « al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta. »

La Commissione accetta questa soppressione?

DE DOMINICIS, *relatore.* Sì, l'accetta.

AURITI. Avendo ammessa la possibilità della libertà provvisoria degli stranieri imputati di delitto, adesso questo inciso deve restare. Si sarebbe dovuto sopprimere secondo il concetto primitivo dello schema in esame; ma, dal momento che abbiamo ammessa la possibilità di dare la libertà provvisoria agli stranieri in procedura correzionale, deve mantenersi la competenza del tribunale in prima istanza, e quella della Corte nella sezione degli appelli correzionali per provvedere sulle domande.

MORRONE. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento, perchè probabilmente non ho ben capito.

Nell'articolo 209 del Codice di procedura penale leggo queste parole:

« Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta rispettivamente alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore od alla sezione d'accusa. Compiuta l'i-